

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

Gruppo XVIII - Prot. Int. n. 11730/m

del 26 MAR. 1997.

OGGETTO: D.A. n. 266/18 del 21.5.97 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi della Soc. ESSO ITALIANA s.p.a., stabilimento di Augusta.



Alla ESSO ITALIANA s.p.a.
Raffineria di Augusta
C.P. 101
96011 AUGUSTA

Alla Provincia Regionale di
SIRACUSA

Al Comune di
AUGUSTA

Al Laboratorio di Igiene e Profilassi di
SIRACUSA

Al Comitato di coordinamento aree a rischio
c/o Provincia Regionale di Siracusa
SIRACUSA

Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
PALERMO

Si notifica, a tutti gli effetti di legge, il Decreto dell'Assessore Regionale per il territorio e l'ambiente in oggetto.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione si trasmette il citato Decreto perchè provveda alla pubblicazione per esteso.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Giacomo Talluto)

D. A. n. 266/18

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n. 2 del 10.4.1978 di istituzione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA la L.R. n. 39 del 13.6.1977, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 78 del 4.8.1980, n. 181 del 29.12.1981, n. 57 del 19.6.1982, n. 48 del 30.5.1983, n. 67 del 21.8.1984, n. 40 del 21.4.1995 e n. 71 del 3.10.1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
- VISTO l'art. 5 della L.R. n. 181/81, ed i successivi propri DD.AA. di attuazione n. 201 del 2.6.1982 e n. 827/9 del 5.8.1994, relativi alle attività che non possono essere intraprese senza il preventivo nulla osta all'impianto da parte di questo Assessorato;
- VISTA la Delibera del C.I. del 27.7.1984 e successive modifiche ed integrazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTO il proprio D.A. n. 288 del 3.3.1989, così come modificato dai DD.AA. del 29.6.93, 8.3.94, 22.9.95, 6.8.96, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTO il proprio D.A. n. 188 del 19.4.86, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
- VISTO il Decreto Interministeriale del 21.6.1991 n. 324 così come modificato ed integrato dai DD.MM. del 26.7.1993 e del 30.3.1994, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;
- VISTA la legge n. 70 del 25.1.1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
- VISTA la direttiva dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, Gr. D.T.A. prot. 217 del 10.8.1995, relativa all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 40/95;
- VISTO il D. Leg.vo n. 22 del 5.2.97, che disciplina le attività di smaltimento dei rifiuti;
- VISTO il D.P.C.M. del 21.3.1997, di sostituzione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale;

- CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 27 e 28 del citato D. Leg.vo 22/97, l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti compete a questo Assessorato;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 30 del predetto D. Leg.vo 22/97 le imprese che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti non sono sottoposte all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- CONSIDERATO che l'art. 56 del predetto D. Leg.vo ha abrogato, tra l'altro, il DPR 915/82 e che il successivo art. 57 comma 1 prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato D. Leg.vo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
- VISTA la propria autorizzazione provvisoria n. 21719 del 10.11.83 ed il successivo rinnovo n. 23518 del 15.9.84, con la quale, tra l'altro, si autorizzava la gestione dello stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, tossici e nocivi, sito all'interno dello stabilimento di Augusta della Società Esso Italiana S.p.A.;
- VISTO il D.A. n. 1016/89 del 5.8.1989, con il quale questo Assessorato ha approvato il programma di adeguamento dello stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e tossici e nocivi, nonché l'individuazione delle aree di stoccaggio precedentemente autorizzate da bonificare;
- VISTO il D.A. n. 194/18 del 10.4.1995, con il quale questo Assessorato ha approvato in sanatoria il Piano di bonifica di delle aree precedentemente autorizzate per lo stoccaggio di rifiuti;
- VISTE le istanze del 25.9.1989, del 29.5.1991 e del 28.10.1996 ed i relativi allegati prodotti dalla Esso Italiana S.p.A., con le quali viene richiesta l'autorizzazione all'esercizio del citato impianto di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali e tossici e nocivi prodotti all'interno della propria raffineria di Augusta;
- VISTE le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti da stoccare, indicati dalla Società nelle superiori istanze;
- VISTI i verbali degli accertamenti effettuati dalla Provincia Regionale di Siracusa in ordine ai lavori di adeguamento approvati con il D.A. n. 1016/89 citato, trasmessi a questo Assessorato con note n. 1804 del 22.1.1990, n. 28477 del 4.10.1990, n. 30574 del 24.10.1990, n. 32644 e n. 32638 del 10.11.1990, n. 34776 del 30.11.1990 e n. 2292 del 16.1.1991, nonché il verbale del sopralluogo effettuato in data 8.2.1991;
- VISTA la nota del 9.9.1991 con la quale la Esso Italiana S.p.A. comunica di avere completato le opere di viabilità interna ed i lavori riguardanti la delimitazione, con catenelle, del perimetro delle vasche;



CONSIDERATO che, la ESSO ITALIANA S.p.A., in virtù del sopracitato art. 30 del D. Leg.vo 22/97, è esclusa per le fasi di smaltimento in oggetto dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTA la polizza fidejussoria n. 5403/G del 29.9.86, rivalutata in base ai parametri ISTAT fino all'importo di £.247.727.400 e con validità fino al 31.12.2001, con la quale la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di Siracusa, si costituisce fidejussore nei confronti dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, nell'interesse della Esso Italiana S.p.A., per l'attività di stoccaggio dei rifiuti precedentemente classificati come tossici e nocivi;

CONSIDERATO che devono essere ancora emanate norme regionali integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi, non precedentemente classificati come tossico-nocivi;

VISTA la certificazione prefettizia n.0005472/1997 del 12.03.1997, rilasciata ai sensi della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche, da cui si evince che a carico della Società Esso Italiana spa e del rappresentante legale Sig. Gian Maria Paolo Sorrenti - Direttore di raffineria - non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui alla Legge 575/65 e successive modifiche;

RITENUTO pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Leg.vo 22/97;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D. Leg.vo 22/97, anche se più restrittive;

Per quanto sopra espresso:

D E C R E T A

ART. 1) - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Leg.vo 22/97, la ESSO ITALIANA S.p.A. con sede legale a Genova in piazza Matteotti n. 2 e con stabilimento in Augusta, è autorizzata ad effettuare, per il periodo di 5 anni dalla data del presente decreto, l'esercizio dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dai cicli produttivi dello stabilimento di Augusta della Società medesima di cui al citato D.A. n. 1016/89 del 5.8.89.

ART. 2) - La tipologia ed i quantitativi max stoccabili (tonn) dei rifiuti sono così definiti:
 Rifiuti speciali pericolosi (anche precedentemente classificati come tossico-nocivi):
 - fanghi da impianto di alchilazione, 600
 - morchie e fondami di serbatoi di grezzo, petrolio, gasolio, olio combustibile e bitume, 5520;

catalizzatori vari (da impianto FCCU, allumina spenta, al cromo-molibdeno, al Nichel-molibdeno, all'ossido di zinco, cartucce filtranti, setacci molecolari), 2015;

- meza esausta, 10;
- melme da GTW's, 40;
- accumulatori al piombo, 10;

Rifiuti speciali

- terriccio contenente zolfo, 5;
- refrattari inutilizzabili, 50;
- anelli di rashig, 150;
- rifiuti assimilabili agli urbani derivanti dalla pulizia di strade e piazzali (carta, plastica, metallo, legno, etc.), 300;
- materiali da costruzione in cemento-amianto, 10;
- sabbia da sabbiatura lamiera metalliche;
- terriccio proveniente da bonifica o scarifica di terreno inquinato;
- materiale solido residuo da trattamento di ispessimento e centrifugazione per il recupero delle sostanze oleose di melme provenienti dalla bonifica di canali, cunette, rete fognante, impianti di depurazione.

Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili nelle due vasche è pari a 8.800 mc., mentre il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili in fusti nel piazzale è pari a 1200 tonn., detti quantitativi sono eventualmente comprensivi anche di eventuali ulteriori rifiuti in deposito temporaneo presso l'impianto di stoccaggio ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. m) del D. Leg.vo 22/97.

- ART. 3) - Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, classificabili come tossici e nocivi ai sensi della Delibera del C.I. del 27.7.84 è consentito esclusivamente in fusti. Ai sensi dell'art. 9 del D. Leg.vo 22/97 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per lo smaltimento finale degli stessi. L'area dello stoccaggio dei fusti, di mq. 1.800, è quella di cui al documento presentato all'audizione del C.R.F.A. del 15.12.1988.

È fatto divieto di effettuare lo stoccaggio di rifiuti prodotti al di fuori dello stabilimento.

- ART. 4) - La Società dovrà tenere apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Leg.vo 22/97 ed all'art. 5 del proprio D.A. n. 288 del 3.3.89. La Società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del D. Leg. 22/97.

- ART. 5) - L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle norme contenute nel D. Leg.vo 22/97 e nella Delibera C.I. del 27.7.1984; in particolare la Società dovrà effettuare lo stoccaggio con



- modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.
- ART. 6) - La Società in parola è tenuta anche al rispetto di quanto previsto dal proprio D.A. n. 288 del 3.3.89 e successive modifiche ed integrazioni.
- ART. 7) - Il Direttore Tecnico responsabile è l'Ing. Franco Di Vincenzo, nato a Prizzi il 23.2.1942.
- ART. 8) - Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. La presente autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia.
- ART. 9) - Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi.
- ART. 10) - La presente autorizzazione provvisoria potrà essere rinnovata a richiesta della Società interessata e la relativa istanza dovrà pervenire all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e per conoscenza alla Provincia ed al Comune competenti per territorio, almeno tre mesi prima della scadenza stessa.
- ART. 11) - La Provincia Regionale di Siracusa ed il Comune di Augusta eserciteranno con periodicità l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
- ART. 12) - E' approvata la polizza fidejussoria n. 5403/G del 29.9.86 in premessa citata, con validità fino al 31.12.2001. La Società dovrà produrre entro la suddetta scadenza il rinnovo della polizza pena la decadenza del presente decreto, ed dovrà provvedere a rivalutare annualmente il valore della stessa secondo quanto previsto dal proprio D.A. n. 188 del 19.4.86. La Società dovrà inoltre adeguare la predetta polizza alle future norme integrative, relative alle garanzie finanziarie da prestare per i rifiuti speciali - anche non pericolosi.
- ART. 13) - I provvedimenti autorizzatori n. 21719 del 10.11.1983 e successivo rinnovo n. 23518 del 15.9.1984, sono sostituiti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla G.U.R.S.

Palermo li, 21 MAG. 1997

L'ASSESSORE
(On.le Ugo Grimaldi)